



**COMUNE DI
SAN MARCO ARGENTANO**

Regolamento Albo delle Associazioni

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 29/06/2011

REGOLAMENTO ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

ISTITUZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE COSTITUITI IN FORMA ASSOCIATIVA

Art. 1

1. Il Comune, riconoscendo e favorendo le realtà associative, istituisce, anche al fine di rendere effettive le forme di partecipazione consultiva di cui all'art. 31 dello Statuto Comunale, l'albo delle Associazioni e degli organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.

2. Detto albo è suddiviso nelle seguenti categorie, ciascuna relativa ad un diverso prevalente ambito di azione delle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa.

- a) cultura ed educazione permanente
- b) sport, tempo libero e turismo
- d) tutela dei beni ambientali
- e) servizi sociali e sanità
- f) collaborazione con i paesi in via di sviluppo
- g) protezione civile
- h) rappresentanze economiche e professionali
- i) altri.

Art. 2

1. Le richieste di prima iscrizione all'albo devono essere presentate puntualmente al Sindaco, entro il termine concesso per la richiesta di contributi ordinari indicando la categoria di riferimento e il nominativo del legale rappresentante o del suo sostituto, autorizzato ad intrattenere rapporti con l'Amministrazione Comunale.

2. Non è necessario il rinnovo annuale dell'iscrizione che si intende riconfermata di anno in anno fino allo scioglimento delle Associazioni o degli Organi di partecipazione costituiti in forma associativa.

3. È comunque fatto salvo l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute successivamente al deposito degli atti richiesti per la prima iscrizione.

4. Il vaglio del proficuo e continuativo esercizio dell'attività istituzionale relativo all'anno precedente è effettuato in sede di concessione del contributo.

Art. 3

1. L'iscrizione all'albo ha validità, con i seguenti effetti:
 - a) priorità nell'assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative;
 - b) titolo alla nomina di rappresentanti in commissioni e/o gruppi di studio;
 - c) titolo alla concessione di contributi ordinari e straordinari;
2. In assenza di iscrizione la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

Art. 4

1. All'atto della prima iscrizione le associazioni devono allegare alla domanda copia autentica dello Statuto e dell'atto costitutivo utili all'individuazione degli organismi sociali.
2. L'eventuale mancata iscrizione deve essere motivata e comunicata per iscritto all'Associazione o agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa entro 30 (trenta) giorni.
3. Contro detto diniego può essere proposto ricorso alla Giunta Comunale, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Art. 5

1. L'iscrizione all'albo è limitata alle Associazioni e organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi la sede, od istituita sezione staccata, della loro attività nel Comune di San Marco Argentano e siano costituiti, secondo principi di corretta amministrazione e trasparenza, da un congruo numero di soci.
2. I finanziamenti a forme di Associazioni ed Organismi che hanno sede legale in altra località, ma che espletino attività nel Comune di San Marco Argentano, sono assegnati in accordo con l'Amministrazione Comunale.

Art. 6

1. La prima iscrizione è consentita solo alle Associazioni e Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa che possono dimostrare con documentata relazione scritta di avere svolto attività almeno per tutto l'anno precedente. L'albo è pubblico e aggiornato ogni 6 mesi.
2. Detta iscrizione è riservata solo alle associazioni e agli Organismi di partecipazione costituiti in forma associativa aventi quale oggetto sociale il raggiungimento di scopi meritevoli dal punto di vista dell'aggregazione sociale e dello sviluppo culturale, sportivo

ed ambientale della comunità e senza scopo di lucro, ed è subordinata alle seguenti condizioni:

a) lo statuto deve assicurare l'effettiva partecipazione e democraticità dell'attività ed il sistema elettivo degli organi;

b) i soci devono concorrere alla vita sociale con collaborazioni personali volontarie e con adeguate forme di autofinanziamento.

3. L'iscrizione all'albo è disposta dalla Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare competente.

4. L'associazione, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, è tenuta a fornire tutta la documentazione d'interesse.

5. I responsabili dell'Albo e del suo aggiornamento sono i Responsabili di Settore interessati sotto il coordinamento del Segretario Generale che designa anche il Responsabile ai fini dell'art. 22 della Legge 412 del 30.12.1991.